

PREFAZIONE

Giorgio “Getto” Viarengo compone una completa e obiettiva ricostruzione del clima e della storia culturale, politica e sociale di Chiavari e del Tigullio, prima e durante i venti mesi della dominazione fascista nell'Italia settentrionale e centrale.

Si sofferma in particolare sul periodo seguente all'armistizio tra il governo Badoglio e gli Alleati anglo-americani sottoscritto a Cassibile pochi giorni prima dell'8 settembre 1943 ma annunciato alla popolazione solo dopo la fuga del re nel Meridione.

Attraverso l'esame di una ricchissima, e per certi versi del tutto inedita, documentazione, anche fotografica, raccolta dall'Autore con una mirabile e meticolosa attività di ricerca, si ha un vasto ritratto di un periodo storico fondamentale per il nostro territorio che comprende anche la motivazione della sentenza del processo Spiotta, in un testo ora finalmente leggibile.

Dopo un lungo periodo, caratterizzato prima dalle privazioni e gli stenti di una guerra sciaguratamente dichiarata e proseguita illegittimamente; poi da una serie impressionante di rastrellamenti rappresaglie sequestri di persona, incendi, saccheggi, deportazioni, torture, brutali omicidi ed esecuzioni sommarie, un ruolo centrale ebbe subito dopo la Liberazione proprio il processo “Spiotta”, dal nome del principale imputato. Con detto processo lo Stato, uscito vincitore, sottrasse alla incontrollata reazione popolare alcuni criminali di guerra e conferì alle proprie istituzioni il compito di accertare e sanzionare pubblicamente con le armi della legalità e del diritto alcuni tra i principali responsabili del terrore imposto alle popolazioni di Chiavari e dei paesi vicini.

Illuminanti suonano al riguardo le parole del Presidente della Corte, Conciatore, nella sentenza passando ad esaminare la posizione dello Spiotta: *“La figura di questo criminale di guerra è troppo nota per richiedere qui sia pure un breve cenno... è stato tanto il male da lui arrecato in Chiavari ed alle popolazioni delle campagne circoscrivite che per la celebrazione del processo fu necessario l'intervento di un eccezionale numero di agenti della forza pubblica onde sottrarlo ad un sicuro linciaggio...”*.

Si tratta di un caso giudiziario attraverso il quale, per il numero e la gravità delle imputazioni, per il ruolo e le cariche ricoperte dai loro autori, per l'enorme rilievo avuto nelle cronache dell'epoca e per l'inesorabile esecuzione delle pene di morte comminate, si espresse pienamente la cosiddetta giustizia di transizione. Transizione da un regime dittatoriale caratterizzato nell'ultima fase da un vero e proprio stato di terrore ad un sistema democratico di restituzione delle libertà fondamentali e di esercizio pacifico della vita civile.

Il popolo che aveva subito il martirio di ogni genere di rappresaglia, incendi, devastazioni, saccheggi, torture, minacce e angherie si riprendeva insieme alla Sua libertà, il potere di giudicare i propri persecutori rinunciando alla violenza della vendetta privata

armata per restituire in tal modo la violenza legale ai propri giudici, ai quali le legge approvata dava con fiducia la legittimazione a esercitarla.

Le corti di giustizia che ebbero tale potere erano formate da giudici per una parte espressione della stessa popolazione da cui venivano estratti a sorte e per una parte erano di provenienza dalla magistratura di carriera. Già questa caratteristica evoca un tipo di giustizia che se non è quella ordinaria non è neppure la giustizia sommaria dei vincitori sui vinti né quella dei giudizi del “popolo”.

Ciò che più conta è infatti che i giudici chiamati a decidere dei misfatti contro le singole vittime e le popolazioni siano sottoposti solo all'obbligo di osservare le regole processuali e sostanziali prestabilite e rispettando i diritti della difesa decidere se gli imputati siano colpevoli o innocenti e nel primo caso quale pena spetti. Questi giudici non rispondono a nessun altro potere neanche quello della piazza armata.

Alla vigilia della insurrezione del movimento di liberazione, erano ancora cocenti e vivi nella popolazione il dolore e la sofferenza per le atrocità e le stragi commesse dalle armate tedesche, dai fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana e delle brigate nere, ma anche delle armate repubblicane della 4 divisione “Monterosa” (basti ricordare per tutte l'incendio e la distruzione del paese di Allezze nella val d'Ave-to da parte del maggiore Cadello e l'omicidio che costui perpetrò nei confronti del carabiniere Albino Badinelli immolatosi per salvare venti civili il 29 agosto del '44) non solo nei confronti dei combattenti antifascisti ma anche di inermi e pacifiche popolazioni dei Paesi del Tigullio, e per le persecuzioni dei renitenti alla leva imposta dalla cosiddetta repubblica sociale per combattere a fianco degli occupanti tedeschi e nazisti, degli ebrei deportati verso i campi di sterminio – almeno 49 a Chiavari – dei parroci delle frazioni di montagna, odiati quanto i carabinieri vicini alle popolazioni colpite e perfino degli ex camerati, i cui ardori si erano intiepiditi dopo la caduta del regime il 25 luglio del 1943 e i disastri della guerra imposta dal regime e perciò considerati traditori.

Mentre si diffondevano nel territorio azioni violente tra vincitori e vinti, si affermava la volontà di punire le barbarie recenti e di arginare quelle ulteriori, attraverso organi giudiziari capaci di dare una risposta tempestiva e certa con un giusto processo alla domanda di giustizia che le popolazioni angariate reclamano.

Solo in questo modo era possibile sottrarre i responsabili dei crimini alla vendetta sommaria senza processo che dopo la liberazione si manifestò, talvolta sorretta da motivazioni personalistiche e del tutto arbitrarie della giustizia privata e di strada senza neppure una motivazione politica.

In un momento storico in cui lo Stato deve iniziare una difficilissima ricostruzione occorre dare credibilità e fiducia negli organi istituzionali dello Stato per una azione giudiziaria sollecita ma approfondita, rigorosa e severa ma non vendicativa.

Se questo è lo scenario in cui si situa il processo Spiotta, la genesi normativa processuale di esso e dell'organo giudiziario, che lo celebrò a Chiavari nello stesso palazzo che era stato la sede delle tristi azioni del partito fascista repubblicano, va individuata appunto nel decreto legislativo luogotenenziale del governo Bonomi del 22.4.1945

n. 142 che fu tra i primi e più importanti provvedimenti del governo alla vigilia della Liberazione dal dominio tedesco e fascista in materia di Giustizia.

Con esso vennero istituite le Corti di Assise straordinarie, veri organi giudiziari speciali con competenze estese alle provincie ma anche – come nel caso di Chiavari – a località diverse dal capoluogo di provincia che avevano il compito di giudicare gli imputati per il reato di collaborazionismo con il “tedesco invasore” durante il periodo della Repubblica sociale italiana ossia quando il reato fosse stato commesso, anche da non militari dopo l’8/9/1943. Le dette corti giudicavano sui delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato previsti dall’art.5 del decreto legislativo luogotenenziale del 27.7.1944 n.159 – intitolato alle Sanzioni contro il fascismo” – commesso “*con qualsiasi forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata*” sia politicamente sia militarmente e giudicavano altresì dei delitti connessi, quali omicidi, sequestri di persona, incendi, saccheggi e altri nonché per i delitti fascisti commessi durante il ventennio di regime dagli stessi imputati di collaborazionismo (vedi art. 2 del d. lgs n.142/1945 che rinvia all’art.3 del d. lgs lgt n.159 del 27.7.44).

Il decreto Bonomi considerava in ogni caso collaboratori con il tedesco invasore o che gli avessero prestato aiuto ed assistenza coloro che dopo la instaurazione della Repubblica sociale italiana fossero stati ministri o sottosegretari di governo o dirigenti di carattere nazionale del partito fascista repubblicano, presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello stato o dei tribunali straordinari o vi avessero sostenuto la pubblica accusa, i direttori di giornali politici gli ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari e puniti con nel caso di più gravi responsabilità con le pene stabilite dall’art.51 e 54 del codice penale militare di guerra ossia con la pena di morte, mentre negli altri casi si applicava l’art.58 del cpm di guerra.

Il Dlgs n.159/44 aveva previsto all’art. 3 la pena dell’ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, la pena di morte per i membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver annullato le garanzie costituzionali, distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese, condotto “*all’attuale catastrofe*”; lo stesso art.3 puniva coloro che “*hanno organizzato squadre fasciste le quali hanno compiuto atti di devastazione e violenza e coloro che hanno promosso l’insurrezione del 28.10.1922 secondo l’art.1120 del codice penale del 1889 e coloro che hanno promosso il colpo di Stato del 3.1.1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti violenti a mantenere in vigore il regime fascista secondo l’art.11 8 del codice stesso*”.

La competenza per tali reati era attribuita in quel momento agli organi giudiziari ordinari ed in particolare alle Corti di assise ordinarie composte da due magistrati di carriera e cinque giudici popolari.

La competenza per il delitto di collaborazionismo, che lo stesso art. 5 del d.lgs. 159/44 attribuiva per i non militari ai tribunali ordinari, passava invece con la legge Bonomi 142/45 ai nuovi organismi giudiziari speciali.

Le Corti erano composte da un magistrato di carriera che ne era il presidente e da 4 giudici popolari, estratti a sorte da liste di cittadini maggiorenni compilate da Comi-

tati di Liberazione provinciali d'accordo con il Presidente del Tribunale ordinario che compilava un elenco di 50 tra quelli (100) designati dai CLN.

Presso ogni Corte di assise straordinaria era istituito dal Procuratore generale presso la Corte di appello un ufficio del Pubblico Ministero del quale potevano far parte anche avvocati tra quelli designati dal C.L.N. (vedi art.10 d.lgs. n.142).

Per i reati di sua competenza si procedeva sempre con rito sommario (art.14 d.cit.) con termini ridotti della metà anche per il giudizio e nei casi di prove "esaurienti" e in presenza degli altri requisiti, anche con rito direttissimo: il Pubblico Ministero era quindi il *dominus* della istruttoria.

Il deposito della motivazione della sentenza era fissato entro 5 giorni dalla pronuncia (art.15) ed era ammesso soltanto il ricorso in Cassazione entro tre giorni per la difesa e cinque giorni per il PM (art.17): esso veniva deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia composta da cinque giudici.

La Cassazione doveva decidere il ricorso entro dieci giorni dal ricevimento degli atti in caso di condanna alla pena di morte.

La competenza delle Corti straordinarie era fissata dal decreto n.142 in sei mesi – quindi fino a fine ottobre 1945 – ma per effetto di successivi rinnovi furono prorogate fino al 31.12.1947 divenendo sezioni di Corti di assise composte da due magistrati di carriera e cinque giudici popolari.

Le Corti straordinarie di assise istituite dopo il 25 aprile 1945 condannarono in tutta Italia oltre 6 mila imputati di cui 250 alla pena di morte, che venne eseguita in 91 casi, ma furono oltre 40 mila le persone coinvolte.

Quella di Genova celebrò oltre 251 processi con 457 imputati di cui 39 donne; 313 furono le condanne, scontate solo in 17 casi. 25 furono le condanne a morte di cui 6 quelle eseguite che merita ricordare: il 2 agosto 1945 nei confronti di Risi Mauro, milite della GNR addetto alla sorveglianza dei prigionieri politici detenuti presso la 4 sezione del carcere di Genova Marassi condannato il 16.6.45; il 30.1.46 nei confronti di Franchi Benedetto e Criscuolo Nicola, rispettivamente comandante e vicecomandante delle Brigate nere di Sampierdarena, condannati a morte dalla corte straordinaria di assise di Genova con altri coimputati che, però, ebbero poi commutate dalla Cassazione le pene capitali con altre meno gravi e l'11.1.46 nei confronti di Enrico Podestà, 32 anni, vice segretario politico del PNF di Chiavari; di Righi Giuseppe di 48 anni, tenente delle brigate nere e di Spiotta Vito, 41 anni, vice comandante della brigata "Silvio Parodi" di Chiavari e vice federale di Genova del PNF.

Il processo allo Spiotta al Righi e al Podestà e ad altri tre imputati, di cui due diciannovenni arruolati a forza nelle Brigate nere, Aldo Belfiore, uomo di fiducia dello Spiotta e Giuseppe Ricci, vide assolti il Ricci con formula piena e il Belfiore per insufficienza di prove perché ritenuti estranei ai rastrellamenti e ai crimini perpetrati dai coimputati nonché il terzo imputato minore, Guido Trapasso, condannato per reati meno gravi ad otto anni e quattro mesi. Fu istruito con rito sommario dal Pubblico Ministero dott. Greco che sostenne l'accusa in dibattimento, e durò tre giorni dal 16 al 18 agosto 1945: Getto Viarengo

ne documenta, in un apposito capitolo dedicato al processo, le fasi; sia con le denunce e querele presentate prima e dopo la cattura dello Spiotta ad opera della Polizia in Milano, sia attraverso i verbali delle deposizioni di testi e parti offese nel capitolo dedicato al processo. Nell'istruttoria dibattimentale e nella motivazione della sentenza che trovasi tra gli allegati, scritta a mano in cinque giorni, composta da oltre 36 pagine, trovano ampio spazio molti fatti specifici connessi al delitto di cui all'art.5 cit. che rimandava alla pena di morte dell'art. 51 Codice penale militare di guerra. Tra le fattispecie di reati connessi spiccano oltre ai rastrellamenti, accompagnati da distruzioni incendi e saccheggi di moltissimi paesi – Cichero e molti altri – del Chiavarese – moltissimi crimini – si veda al riguardo il capo di imputazione che occupa ben sette pagine della sentenza – che non esaurivano quelli ascrivibili agli imputati. Tra quelli contestati gli omicidi del partigiano Raimondo Saverino “Severino” del 21.5.44 contro il quale agonizzante Spiotta scaricò la pistola a Borzonasca; di Bartolomeo Devoto dell'11.6.44 a Carasco torturato dallo Spiotta e poi fatto fucilare; di Rodolfo Santini il 28.6.44 in Petrazzuolo di Rezzoaglio; di Emilio Ritrovato nell'agosto '44 a Chiavari; di Eugenio Volponi il 16 agosto 1944; di Andrea Ferretti nel settembre '44 in Borzonasca, di quattro persone rimaste sconosciute il 27.1.45 a Chiavari, di tale Barletta il 18.3.45 in Santa Margherita Ligure, di Cesare Talassano il 2.3.45 in Calvari di S. Colombano, del maresciallo dei Carabinieri di Castiglione Chiavarese Antonio Canzio fucilato il 5.10 44 a Chiavari; e molti altri tra cui Italo Arvati nel settembre 1944; l'omicidio del cancelliere di pretura di Genova Giuseppe Pisani, dell'avv. Sanguineti di Chiavari il 21.1.45, dell'antiquario Peruzzi di Genova, del sequestro e delle torture del giovane antifascista Luciano Bolis che, preso dalla disperazione dopo le torture, cercò di tagliarsi la carotide con una lametta: ad esso il testo di Viarengo e la sentenza dedicano drammatica descrizione; l'eccidio di inaudita barbarie di ventidue persone quasi tutti giovanissimi sul monte di Portofino tradotti dal carcere di Genova Marassi per essere ignari fucilati incatenati tra loro e gettati in mare legati a massi pesanti (vedi capo 41).

Questi e molti altri crimini vennero assorbiti nel più grave delitto di collaborazionismo non formando oggetto di autonoma sanzione. Trattavasi di ben 34 delitti connessi con l'art. 5 in relazione all'art. 51 cpm di guerra e di 42 delitti connessi con l'art.5 in relazione all'art. 54 cpm di guerra.

Al riguardo va ricordato che l'art. 51 del Regio decreto 18/7/1941 n. 303 – aiuto al nemico – puniva con la morte con degradazione il militare che commetteva un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano

L'art.54 del RD citato – intelligenza o corrispondenza con il nemico – puniva con la morte con degradazione il militare che per favorire il nemico teneva con esso intelligenza o corrispondenza e diminuiva la pena se l'intelligenza o la corrispondenza non avevano prodotto danno; mentre prevedeva una pena non inferiore ai 15 anni di reclusione nel caso di offerta di servizi al nemico ancorché non accettata.

Al Righi venivano contestati in connessione con l'art. 5 vari rastrellamenti e omicidi, tra cui quello di Saverino Raimondo, ritenuto pienamente provato in sentenza, e vari rastrellamenti compiuti in collaborazione coi tedeschi.

Al Podestà in connessione tra l'art. 5 cit e l'art.51 cpm ben 17 accuse specifiche.

La sentenza motiva specificatamente sulla applicabilità dell'art.51 cpm di guerra piuttosto che dell'art.52 punito con pena meno grave – non inferiore a dieci anni – che sanzionava il nocumento al nemico attraverso l'impedimento o l'ostacolo allo svolgimento di attività inerenti alla preparazione o alla difesa militare rilevando che saccheggi incendi rastrellamenti di pacifici italiani non costituivano atti eccedenti le necessità di guerra commessi al solo fine di ostacolare le operazioni militari (delle forze antifasciste n.d.r.) che avrebbero potuto configurare il delitto di cui all'art.52 ma rappresentavano un vero aiuto al nemico perché con essi i tedeschi invasori oltre a fiaccare la resistenza si servivano degli uomini atti al lavoro per aumentare la produzione bellica.

L'art.52 puniva fatti che potevano arrecare nocumento militare al nemico mentre il 51 cpm i fatti che rappresentano anche un aiuto a favore della parte nel cui interesse vengono commessi.

La motivazione confuta anche con precise prove testimoniali e con documenti provenienti dagli stessi imputati (tra cui i deliranti articoli di incitazione all'odio e alla persecuzione particolarmente di ebrei – solo da Chiavari deportati e mai ritornati oltre 49 –; di parroci delle frazioni di montagna e di partigiani, del giornale diretto dallo Spiotta, la "Fiamma Repubblicana", pubblicato dal 19 novembre 1943 al 23 aprile 1945) le dichiarazioni di estraneità ai rastrellamenti e ad alcuni omicidi dei tre principali imputati e sgretola con acume le eccezioni difensive sulla incapacità di intendere e volere del Podestà e dello Spiotta.

La condanna a morte dei tre imputati viene deliberata il 18 agosto 1945, nello stesso palazzo restituito dalla Liberazione alla Giustizia dopo la sua soppressione da parte del fascismo; la sentenza depositata entro cinque giorni, come da norma di legge, il 23 agosto successivo fu impugnata con ricorso in Cassazione il 19 e 20 agosto e la Cassazione Sezione speciale respinse il ricorso il 17 settembre 1945.

Fu eseguita cinque mesi e mezzo dopo mediante fucilazione alla schiena nel poligono di Pedegoli a Quezzi sulle alture di Marassi dove i tre condannati vennero tradotti dal carcere di Marassi, in un contesto di veementi richieste e proteste da parte della pubblica opinione contrariata per il ritardo nella esecuzione.

Viarengo riporta le cronache della stampa locale che diedero una cruda e cupa descrizione delle ultime fasi prima e dopo l'esecuzione.

La lettura della motivazione della sentenza, delle deposizioni e delle denunce, degli articoli della stampa sul processo e sul clamore che lo circondarono nonché sulla esecuzione della condanna, ci restituiscono uno scenario che assume nella sua drammaticità il lirismo di una tragedia collettiva destinata a restare in modo indelebile nella memoria e nella coscienza storica e civile della città di Chiavari e del Tigullio.

Mette conto aggiungere qualche nota sul seguito della vicenda. Guido Trapasso fu amnistiato dalla Corte di assise di Genova grazie all'amnistia Togliatti del 22 giugno 1946 che, pur ispirata a finalità di riappacificazione, fu definita da vari commentatori autorevoli, tra cui Piero Calamandrei e più di recente studiosi come il Franzinelli, un vero colpo di spugna per di più troppo vicino ai reati amnistiati. Essa cancellava,

dichiarandoli estinti, i reati dell'art. 5 e 3 del d.lgs. 159 /44 di collaborazionismo e tradimento e i reati connessi salvo i fatti di strage sevizie particolarmente efferate, gli omicidi o i saccheggi, ovvero se commessi con finalità di lucro. Nei casi di esclusione dall'amnistia il decreto commutava le pene di morte con l'ergastolo e quella dell'ergastolo con la pena fino a trenta anni riducendo le altre pene condonando quelle fino a cinque anni di reclusione. Anche per effetto della interpretazione ed applicazione estensiva che ne fece la magistratura ed in particolare la Corte di Cassazione e non solo per l'ambiguità del testo normativo, si ebbe effettivamente in Italia – diversamente da altri Stati compresa la Germania –, la impunità di autori di gravissimi delitti e la rimozione collettiva e istituzionale di enormi responsabilità mai portate a giudizio, contribuendo così purtroppo ad alimentare e giustificare l'immagine di un Paese incapace di guardarsi e interrogarsi sul proprio passato e quindi di costruire un futuro diverso. Criminali di guerra riconosciuti tali dal CLN il 29 marzo 1945 come il vice federale Livio Faloppa, non furono mai processati né condannati

Non ci fu in Italia nessun processo come quello di Norimberga contro i principali esponenti regime per i reati della legislazione sopra ricordata del 1944 e '45 e neppure come quello celebrato a Salò contro i componenti del gran consiglio che avevano votato l'odg che aveva portato alla deposizione e all'arresto di Mussolini il 25 luglio 1943.

Ci furono regolari processi condotti speditamente come appunto il processo Spiotta o quello di Genova contro Franchi e Criscuolo e non giudizi sommari contro singoli esponenti autori di gravissimi crimini.

Questo aspetto è di fondamentale importanza come il fatto, non meramente simbolico, che il processo si sia svolto nel palazzo in cui il fascismo aveva soppresso il Tribunale e installato la sede del partito nazionale fascista di Chiavari (Casa littoria).

Taluni commentatori domestici, evidentemente a digiuno di diritto, accomunarono tali sentenze ai giudizi sommari confondendo la tipologia del rito imposta dalla legge istitutiva delle corti con i giudizi sommari contro i vinti che i primi vollero invece e sicuramente riuscirono in parte ad evitare fino a che non vennero essi stessi bloccati dalla amnistia Togliatti e da quelle successive tra cui quella del 1948 e quella del governo Pella del 18 settembre 1953, che estingueva tutti i reati commessi entro il 18 giugno 1948.

L'opera di Getto Viarengo va nel senso contrario a una lettura diretta a mettere sullo stesso piano vincitori e vinti: attraverso la ricostruzione e la conoscenza del passato pone le basi per una rielaborazione critica dei comportamenti dei singoli e dei movimenti politici e di massa, rende ancora viva la memoria di un passato che va ancora studiato a fondo e ci restituisce più fulgida e preziosa la testimonianza ed il sacrificio di tanti combattenti per la libertà e di tante vittime inermi e innocenti di cui sono particolarmente costellati il territorio di Chiavari e delle comunità del Tigullio.

Francesco Cozzi

Magistrato di Cassazione in pensione
già procuratore della Repubblica di Chiavari dal 2010 al 2013
e di Genova dal 2016 al 2021